CAMERA DEI DEPUTATI N. 1714-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(POLI BORTONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(MASTELLA)

E CON IL MINISTRO DELLA SANITA

(COSTA)

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale

Presentato il 2 dicembre 1994

(Relatore: **Antonello FONNESU**)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 20 dicembre 1994, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. Il 21 dicembre 1994 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE:

all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: « Ai mitilicoltori » *siano inserite le seguenti:* « operanti nel territorio nazionale ;

dopo l'articolo 1 sia inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. — 1. Alle imprese di pesca iscritte nel registro da almeno 90 giorni alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle cooperative di pescatori professionali ed alle imprese di acquacoltura, mitilicoltura, molluschicoltura e vallicoltura in attività da almeno 12 mesi è concessa la fiscalizzazione degli oneri previdenziali, assistenziali ed infortunistici dovuti per il periodo 1° dicembre 1994-28 febbraio 1995.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano le denunce alle scadenze previste per previdenza ed assistenza ai competenti istituti, senza effettuare il versamento dei relativi premi, ed indicando nelle denunce stesse di voler usufruire dei benefici di cui al presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto richiesta di rimborso dei premi previdenziali, assistenziali ed infortunistici già versati ai competenti istituti per l'anno corrente.

4. Gli enti ed istituti erogatori dei servizi previsti dal presente articolo sono rimborsati dallo Stato per l'importo corrispondente ai premi denunciati e non versati, sulla base della rendicontazione delle denunce insolute.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 52.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1996, n. 64 per l'anno 1994 ».

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: « nei compartimenti marittimi della regione Puglia » *fino a:* « Gallipoli e Taranto, » *sono sostituite dalle seguenti:* « , per le unità »; *e le parole:* « per quarantacinque giorni » *sono soppresse;*

al comma 3, dopo le parole: « Ai mitilicoltori » *sono inserite le seguenti:* « operanti nel territorio nazionale »; *e dopo le parole:* « Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali » *sono inserite le seguenti:* « nell'ammontare massimo »;

al comma 5, le parole: « 31 dicembre 1994 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 gennaio 1995 »; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* « , salvo che il fatto costituisca più grave reato »;

al comma 6, le parole da: « entro il 28 febbraio 1995 » *fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:* « sulla base di apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali »;

al comma 7, le parole: « 28.600 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 65.800 milioni »; *le parole:* « 18.600 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 55.800 milioni »; *e dopo le parole:* « per l'attuazione del comma 3. » *sono inserite le seguenti:* « Quota parte dell'importo di lire 55.800 milioni, per un ammontare pari a lire 18.600 milioni, è riservata alle unità dei compartimenti marittimi della regione Puglia ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « in lire 30.600 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « a lire 67.800 milioni »; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* « ; quanto a lire 37.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro ».

Decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 282 del 2 dicembre 1994.*

Misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a sostegno del mercato dei prodotti ittici per fronteggiare le conseguenze delle recenti avversità ecologiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Fondo di solidarietà sociale della pesca).

1. In dipendenza della crisi che ha colpito il mercato dei prodotti ittici, a causa della infezione manifestatasi nei mesi di ottobre e novembre 1994 nei compartimenti marittimi della regione Puglia, di cui alle ordinanze della regione Puglia del 22 ottobre 1994, n. 532, e del Ministro della sanità del 31 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1994, per le unità dei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto, abilitate alla pesca professionale, è corrisposto all'armatore per quarantacinque giorni il premio previsto dal decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 504, in materia di fermo biologico, e dalle relative norme di attuazione.

2. Al personale imbarcato sulle unità di cui al comma 1 è comunque corrisposto a cura dell'armatore il salario minimo garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Ai mitilicoltori, danneggiati in modo rilevante dagli eventi di cui al comma 1, è corrisposto un premio determinato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di:

a) lire 10 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione superiore a 250 mila metri quadrati;

b) lire 5 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione inferiore a 250 mila metri quadrati;

c) lire 1,5 milioni ai pescatori di cozze che hanno effettuato la prescritta dichiarazione statistica.

4. Gli indennizzi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 non sono cumulabili.

5. Al fine di conseguire la concessione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 3 la domanda è presentata a cura dell'armatore, dell'imprenditore o del pescatore alla Capitaneria di porto competente per territorio entro il 31 dicembre 1994. Alla domanda è allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il danno effettivamente subito in dipendenza della crisi di cui al comma 1. La domanda deve contenere l'autocertificazione dell'ammontare dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile dichiarato. Trovano applicazione, in caso di non veridicità del reddito certificato, le sanzioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Il pagamento dell'indennizzo previsto dai commi 1 e 3 è disposto, anche in deroga alle norme di contabilità, dalla Capitaneria di porto, entro il 28 febbraio 1995, sulla base degli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dopo aver valutato la ragionevolezza della richiesta.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 28.600 milioni per l'anno 1994, di cui lire 18.600 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 10.000 milioni per l'attuazione del comma 3. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 potranno essere utilizzate nell'anno successivo.

ARTICOLO 2.

(Campagne promozionali).

1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l'anno 1994, per la realizzazione di una campagna di prevenzione, di informazione e di educazione alimentare sul consumo dei prodotti ittici.

2. Le dotazioni finanziarie della campagna di cui al comma 1, per la quale non si applica il limite previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e le ulteriori disponibilità in materia di campagne promozionali previste dal IV Piano triennale della pesca ed acquacoltura possono essere destinate, anche parzialmente, al potenziamento della campagna istituzionale prevista dal citato Piano triennale. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

ARTICOLO 3.

(Norme finanziarie).

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente in lire 30.600 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 28.600 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; quanto a lire 2.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.*
TREMONTI, *Ministro delle finanze.*
DINI, *Ministro del tesoro.*
PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*
MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
COSTA, *Ministro della sanità.*

Visto, il Guardasigilli: BIONDI.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1714A
Lire 500